



Schweizerisches Kompetenzzentrum für den Justizvollzug
Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales
Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE

Agosto 2020

1. Disposizioni generali	5
2. Formazione di base	10
3. Formazione di quadri	15
4. Formazione continua a fini professionali	20
5. Docenti	22
6. Costi	23
7. Regime disciplinare	25
8. Vie legali relative alle decisioni	26
9. Disposizioni finali	27

Visto l'articolo 5, capoverso 2, lettera k), dello Statuto della Fondazione del Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali CSCSP, il Consiglio di fondazione emana il presente Regolamento.

1. Disposizioni generali¹

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento descrive

a) l'offerta formativa del CSCSP e i gruppi target

e disciplina

b) gli obiettivi delle offerte formative

c) l'ammissione a tali offerte e la loro applicazione

d) le esigenze che i docenti devono soddisfare

e) il regime disciplinare e le vie di ricorso

f) i costi

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Art. 2 Principi generali delle formazioni

Le offerte formative

- a) mirano a trasmettere competenze che facilitano l'attività professionale nell'ambito delle privazioni di libertà e sono destinate al personale delle tre regioni linguistiche
-

L'insegnamento

- b) è legato alla pratica, orientato all'azione e alla trasmissione
 - c) incoraggia la responsabilità individuale dei partecipanti
-

I docenti

- d) danno prova d'impegno, accompagnano e sostengono il processo d'apprendimento
 - e) si fondano sulle norme professionali, metodologiche e didattiche attuali, incoraggiano la riflessione personale e organizzano controlli degli obiettivi d'apprendimento in maniera efficace
-

L'infrastruttura e gli strumenti

- f) sono moderni e funzionali, e favoriscono il processo d'apprendimento in maniera ottimale
-

Art. 3 Offerte formative - Panoramica

¹ L'offerta di formazione e di formazione continua del CSCSP fa fronte ai bisogni di competenze della pratica.

² Formazione di base: una Formazione di base è proposta al personale degli stabilimenti di privazione di libertà, con l'obiettivo di prepararlo all'esame federale di professione per l'ottenimento del titolo di «Agente di custodia con attestato professionale federale». Il piano di studi si fonda sul «Profilo di qualificazione Agente di custodia (f) / Agente di custodia (m)» del 30 ottobre 2017.

³ Formazione di quadri: una Formazione di quadri è proposta al personale degli stabilimenti di privazione di libertà che occupa una funzione dirigente o che inizierà a occuparne una durante la formazione, e che intende preparare l'esame professionale federale superiore in vista dell'ottenimento del titolo di «Esperto/a in management nel campo delle privazioni di libertà». Il piano di studi si fonda sul Profilo di qualificazione di «Esperto/a in management nel campo delle privazioni di libertà» del 16 gennaio 2018.

⁴ Formazione continua a fini professionali: vengono offerte formazioni continue e seminari al personale degli stabilimenti di privazione di libertà, dei servizi di assistenza riabilitativa, delle autorità di esecuzione e degli uffici di esecuzione di pene e misure in vista dell'approfondimento, della specializzazione e/o dell'aggiornamento delle competenze professionali. Possono essere offerti in cooperazione con altri organismi formativi.

Art. 4 Ampliamento dell'offerta formativa

¹ Gli obiettivi e la struttura delle offerte formative rispondono ai bisogni professionali attuali e alle direttive della Confederazione per l'ottenimento dei diplomi federali riconosciuti.

² Le offerte vengono regolarmente valutate a fini di garanzia e di sviluppo della qualità. La valutazione costituisce una base fondamentale per il continuo ampliamento delle offerte.

³ L'ampliamento delle offerte è frutto della collaborazione con i Cantoni, i Concordati, le Conferenze specializzate e l'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp].

Art. 5 Riservatezza

¹ I partecipanti e i docenti hanno un dovere di riservatezza. Tale dovere riguarda le informazioni relative alle persone detenute, al personale e agli stabilimenti di privazione di libertà alle quali possono avere accesso nel contesto delle diverse formazioni offerte.

² I partecipanti firmeranno all'inizio delle formazioni e dei corsi una dichiarazione di riservatezza. Nel caso dei docenti, quest'ultima fa parte del contratto.

Art. 6 Assenze

¹ I tassi di presenza seguenti sono necessari per completare con successo le formazioni:

a) Formazione di base: 90% di presenza

b) Formazione dei quadri: 80% di presenza per modulo

c) Formazione continua: 80% di presenza per corso o per modulo

² In alcuni casi eccezionali, in particolare in caso di malattia, incidente, nascita o decesso di un membro della cerchia intima, la Formazione di base e i moduli della Formazione di quadri possono essere portati a termine malgrado un tasso di presenza inferiore, rispettivamente, al 90% e all'80%. Il CSCSP decide su richiesta motivata in materia di eccezioni.

³ I partecipanti sono tenuti a informare in tempo utile il datore di lavoro e anche il CSCSP della loro assenza.

⁴ I contenuti mancati devono essere recuperati in modo individuale, se del caso sulla base delle condizioni stabilite dal CSCSP. Le prove di efficienza così come le prove di competenza devono essere fornite malgrado le assenze.

2. Formazione di base

Art. 7 Obiettivi e gruppo target

¹ La Formazione di base mira a trasmettere le competenze operative² fondamentali per l'ottenimento dell'attestato federale di «Agente di custodia» (f. o m.) e, di conseguenza, l'esercizio di un'attività professionale negli stabilimenti di privazione di libertà.

² La Formazione di base si rivolge al personale degli stabilimenti di privazione di libertà che vogliono ottenere l'attestato professionale federale di «Agente di custodia».

Art. 8 Trasmissione comune delle competenze

¹ La trasmissione delle competenze è un compito condiviso dagli stabilimenti di privazione di libertà, dai Cantoni e dal CSCSP. Questi ultimi concordano i criteri legati alle prestazioni di ogni competenza operativa da trasmettere nel contesto della Formazione di base o dei corsi preparatori organizzati nei Cantoni o negli stabilimenti di privazione di libertà.

² I coach della pratica che lavorano negli stabilimenti di privazione di libertà accompagnano sul posto i partecipanti alla Formazione di base, si assicurano dell'acquisizione delle competenze operative attribuite ai Cantoni e agli stabilimenti di privazione di libertà, e le controllano conformemente all'art. 15.

² Una competenza operativa è composta di tre risorse: conoscenze, predisposizioni/capacità e comportamenti/attitudini.

Art. 9 Durata e organizzazione

¹ La Formazione di base dura 15 settimane distribuite su un periodo di due anni e si svolge parallelamente all'attività lavorativa.

² Ogni anno comincia un nuovo ciclo di formazione, sempreché il numero d'iscrizioni sia sufficiente.

Art. 10 Pubblicazione

Le nuove formazioni sono annunciate sul sito web del CSCSP almeno otto mesi prima dell'inizio. L'annuncio include indicazioni sulle date della formazione, i documenti da fornire e il termine d'iscrizione.

Art. 11 Iscrizione

¹ L'iscrizione è elettronica e va portata a termine sul sito web del CSCSP.

² L'annuncio deve includere i documenti e le informazioni seguenti:

a) formulario d'iscrizione debitamente completato con menzione della lingua d'insegnamento auspicata

b) copia di un certificato o di un titolo conformemente all'art. 12, cpv. 1, lett. a)

c) copia di un documento d'identità munito di fotografia

³ Trascorso il termine, le iscrizioni verranno prese in considerazione a dipendenza dei posti disponibili.

Art. 12 Ammissione

¹ Sono ammessi i candidati che:

- a) sono titolari di un attestato federale di capacità (AFC), di un attestato di maturità, di un attestato di maturità specializzata, di un certificato di cultura generale, o di una qualifica equivalente; e
 - b) possono attestare almeno sei mesi di pratica professionale nel campo della privazione di libertà all'inizio della formazione
-

² La decisione riguardante l'ammissione è comunicata per iscritto.

Art. 13 Riconoscimento di altri diplomi

¹ La commissione d'esame dell'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale d'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] decide in merito al riconoscimento o all'accettazione di altri diplomi o di altre prestazioni.

² La domanda di riconoscimento va inviata al CSCSP insieme alla domanda di ammissione. Quest'ultimo si occupa di ottenere la decisione che si riferisce al riconoscimento conformemente al punto 1. Il CSCSP allega la decisione riguardante il riconoscimento alla sua decisione concernente l'ammissione in modo da ottenere una decisione coordinata e passibile di ricorso.

Art. 14 Prove di efficienza della scuola

¹ Per favorire il passaggio dalla teoria alla pratica, i partecipanti devono svolgere delle prove di efficienza. Le prove di efficienza si svolgono sotto forma scritta o orale. Il tipo di prova e i requisiti afferenti sono comunicati ai partecipanti anticipatamente.

² Se una prova di efficienza non può essere svolta entro i termini indicati, è opportuno depositare presso il CSCSP una richiesta motivata di proroga del termine al massimo 10 giorni prima della data di consegna inizialmente

prevista. È fatta riserva dei casi eccezionali, in particolare i casi di malattia, incidente o decesso di un membro della cerchia intima.

³ Le prove di efficienza consegnate entro i termini indicati o entro il termine supplementare sono valutate «superate» o «non superate» dal CSCSP, coadiuvato da esperti nel campo delle privazioni di libertà.

⁴ Le prove di efficienza consegnate in ritardo sono considerate «non superate». Le prove possono essere ripetute due volte in caso di mancato superamento.

Art. 15 Prova di efficienza in istituzione

¹ Il formulario relativo alla prova di efficienza in istituzione in materia di formazione pratica in uno stabilimento di privazione di libertà e in materia di formazione teorica nel Cantone deve essere debitamente compilato e consegnato dal partecipante al massimo 18 mesi dopo l'inizio della formazione.

² La prova di efficienza è valutata «superata» o «non superata» dal coach della pratica responsabile e dalla direzione dello stabilimento.

³ La procedura in caso di mancato superamento della prova di efficienza è stabilita dalle rispettive disposizioni cantonali.

Art. 16 Certificato di qualifica della formazione di base

¹ Il CSCSP rilascia un certificato di qualifica della formazione se:

a) il tasso di presenza ai corsi in conformità con l'art. 6 è stato rispettato; e

b) tutte le prove di efficienza sono state valutate come «superate»

² Se la Formazione di base non è superata, viene rilasciato un certificato di frequenza.

Art. 17 Informazioni allo stabilimento

La direzione dello stabilimento del partecipante riceve le informazioni seguenti:

- a) ammissione o non-ammissione conformemente all'art. 12
- b) superamento o non superamento della prova di efficienza conformemente all'art. 14
- c) superamento o non superamento della formazione conformemente all'art. 16

Art. 18 Uditori

¹ Le persone che non soddisfano i criteri di ammissione, ma fanno parte del pubblico target possono - nei limiti dei posti disponibili - essere ammesse come uditori.

² Una conferma di partecipazione viene consegnata agli uditori, conformemente all'art. 16, cpv. 2.

3. Formazione di quadri

Art. 19 Obiettivo e gruppo target

¹ La Formazione di quadri mira a trasmettere le competenze operative³ fondamentali per l'ottenimento del diploma federale di «Esperto/a in management nel campo delle privazioni di libertà» e lo svolgimento di una funzione dirigente in uno stabilimento di privazione di libertà.

² La Formazione di quadri si rivolge in primo luogo alle persone che hanno ottenuto un attestato professionale federale di «Agente di custodia», che sono responsabili di membri del personale in uno stabilimento di privazione di libertà o che inizieranno a svolgere tale funzione durante la formazione. I quadri dei servizi specializzati negli stabilimenti possono essere ammessi.

Art. 20 Durata e organizzazione

¹ La Formazione di quadri comprende quattro moduli, dura 50 giorni distribuiti su un periodo di due anni e si svolge parallelamente all'attività lavorativa.

² Ogni due anni comincia un nuovo ciclo di formazione, sempreché il numero d'iscrizioni sia sufficiente.

Art. 21 Pubblicazione

Le nuove formazioni sono annunciate sul sito web del CSCSP almeno sei mesi prima dell'inizio. L'annuncio include indicazioni sulle date della formazione, i documenti da fornire e il termine d'iscrizione.

³ Una competenza operativa è composta di tre risorse: conoscenze, predisposizioni/capacità e comportamenti/attitudini.

Art. 22 Iscrizione

¹ L'iscrizione è elettronica e va portata a termine sul sito web del CSCSP.

² L'iscrizione deve includere i documenti e le informazioni seguenti:

- a) lettera motivazionale (formulario) e curriculum vitae
 - b) lettera di raccomandazione della direzione dello stabilimento o dell'Ufficio (formulario)
 - c) organigramma dello stabilimento con indicazione della funzione interessata
 - d) copia dell'attestato professionale federale o del diploma in conformità con l'art. 23 cpv. 1 lett. a)
 - e) in presenza di una domanda di attestato di equipollenza per uno o più moduli: relativa domanda accompagnata da copie delle formazioni già seguite con profitto
 - f) copia di un documento d'identità munito di fotografia
-

Art. 23 Ammissione

¹ Sono ammessi i candidati che:

- a) sono titolari di un attestato professionale federale di «Agente di custodia» o di un altro diploma di livello terziario nonché di conoscenze equivalenti nel campo delle privazioni di libertà; e
 - b) occupano, o occuperanno in linea di massima entro sei mesi dall'inizio del primo modulo, una funzione dirigente in uno stabilimento di privazione di libertà; e
 - c) possono produrre una raccomandazione del loro datore di lavoro a sostegno della loro partecipazione ai moduli
-

² Il numero di partecipanti per modulo è limitato. Se il numero d'iscrizioni supera il numero massimo di partecipanti, si presterà attenzione a una rappresentanza equilibrata dei Cantoni. Saranno peraltro favoriti i candidati che sono responsabili di grandi settori e che si iscrivono a tutta la formazione (e non solo ad alcuni moduli).

³ La decisione riguardante l'ammissione viene comunicata per iscritto.

Art. 24 Riconoscimento di altri diplomi o conoscenze

¹ Se un candidato non possiede l'attestato professionale federale di «Agente di custodia», conformemente all'art. 23, cpv. 1, lett. a), la Commissione per la garanzia della qualità dell'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale dell'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] decide, prima di pronunciarsi sull'ammissione, se il candidato può far valere un certificato equivalente o conoscenze equivalenti in materia di privazione di libertà.

² Se un candidato vuole far riconoscere un'equipollenza per uno o più moduli, la Commissione per la garanzia della qualità dell'Associazione «Organo responsabile degli esami federali per il personale dell'esecuzione delle sanzioni penali» [efsp] deve pronunciarsi sulla domanda del candidato.

³ La domanda di riconoscimento va inviata al CSCSP insieme alla domanda di ammissione. Quest'ultimo si incarica di ottenere la decisione concernente l'equipollenza conformemente ai cpv. 1 e 2. Il CSCSP allega la decisione che si riferisce all'equipollenza alla decisione sull'ammissione per avere una decisione coordinata e impugnabile.

Art. 25 Diario

I partecipanti tengono un diario nel quale annotano le conoscenze e competenze acquisite nonché le possibilità di trasferirle nella pratica.

Art. 26 Prove di competenza

¹ Per ogni modulo, i partecipanti devono svolgere una prova di competenza. Il tipo di prova di competenza e le esigenze afferenti sono comunicate all'inizio di ogni modulo.

² Se una prova di competenza non può essere svolta entro i termini indicati, è opportuno depositare presso il CSCSP una richiesta motivata di proroga del termine al massimo 10 giorni prima della data di consegna inizialmente prevista. È fatta riserva dei casi eccezionali, in particolare i casi di malattia, incidente o decesso di un membro della cerchia intima.

³ Le prove di competenza consegnate entro i termini indicati o entro il termine supplementare sono valutate «superate» o «non superate» dal CSCSP, coadiuvato da periti.

⁴ Le prove di competenza consegnate in ritardo sono considerate «non superate». Le prove possono essere ripetute due volte in caso di mancato superamento.

Art. 27 Validazione dei moduli

¹ Un modulo è superato se

a) il tasso di presenza ai corsi in conformità con l'art. 6 è stato rispettato; e

b) è stato tenuto un diario; e

c) la prova di competenza è stata valutata come «superata»

² Il certificato di fine modulo esplicita i contenuti del modulo e della prova di competenza.

³ Se il modulo non è superato, viene rilasciato un certificato di frequenza.

Art. 28 Altre disposizioni

Le regole concernenti le informazioni trasmesse alla direzione dello stabilimento (art. 17) e gli uditori (art. 18) che disciplinano la Formazione di base si applicano in maniera analoga alla Formazione di quadri.

4. Formazione continua a fini professionali

Art. 29 Obiettivi e gruppo target

¹ Le formazioni continue mirano ad aggiornare, approfondire e ampliare le competenze professionali, o ad acquisire nuove competenze. In particolare, favoriscono la mobilità professionale.

² L'offerta di formazioni continue si rivolge al

- a) personale degli stabilimenti di privazione di libertà
 - b) personale delle autorità d'esecuzione e dei servizi di assistenza riabilitativa
 - c) personale che lavora negli uffici di esecuzione di pene e misure
-

³ Altri professionisti del settore e persone interessate possono essere ammessi ai corsi, entro i limiti dei posti disponibili e sempreché queste persone facciano parte del gruppo target della formazione continua interessata.

Art. 30 Offerta di formazioni continue

¹ L'offerta di formazioni continue risponde a esigenze concrete di sostegno e sviluppo che si manifestano nella pratica.

² La Strategia della Formazione continua definita dal Consiglio di fondazione stabilisce le caratteristiche fondamentali dell'offerta e le direttive per l'applicazione.

Art. 31 Pubblicazione, iscrizione e ammissione

¹ Il programma delle formazioni continue dell'anno successivo è pubblicato per tempo sul sito web del CSCSP.

² L'iscrizione è elettronica e va portata a termine sul sito web del CSCSP. L'iscrizione ha valore di accordo espresso dal datore di lavoro.

³ Le persone che non rientrano nel gruppo target definito nell'annuncio del corso possono essere rifiutate.

Art. 32 Annulazione dei corsi e rinuncia

¹ I corsi per i quali non è stato registrato un numero sufficiente di iscrizioni sono annullati entro trenta giorni prima dell'inizio.

² I partecipanti che non possono seguire un corso informano il CSCSP quanto prima.

Art. 33 Certificato di frequenza

¹ Un certificato di frequenza viene rilasciato se la presenza al corso è almeno dell'80% e se ogni altro eventuale criterio di partecipazione è stato soddisfatto.

² Il rilascio di un certificato di frequenza a un corso può dipendere dal superamento della prova di efficienza. Le relative condizioni sono precisate quando il corso viene pubblicato.

³ Per i corsi che comprendono vari moduli, un certificato CSCSP può essere rilasciato una volta che tutti i moduli sono stati seguiti.

5. Docenti

Art. 34 Principio

I docenti sottostanno ai principi generali delle formazioni di cui all'art. 2.

Art. 35 Profilo dei requisiti e mandato

¹ Il Profilo dei requisiti per i docenti è approvato dal Comitato del Consiglio della scuola.

² I docenti ricevono il loro mandato conformemente all'art. 394 e sgg. CO. I diritti e i doveri sono disciplinati da un contratto individuale.

Art. 36 Onorari e spese

Gli onorari e le spese sono disciplinati dal Regolamento relativo agli onorari e alle spese in vigore, adottato dal Consiglio della scuola.

6. Costi

Art. 37 Contributi cantonali

¹ I costi delle formazioni offerte sono coperti dai contributi cantonali versati al CSCSP per il personale fisso qui di seguito elencato:

- a) personale degli stabilimenti di privazione di libertà (insieme delle offerte formative)
 - b) personale dei servizi di assistenza riabilitativa e delle autorità d'esecuzione (offerte di formazione continua)
 - c) personale degli uffici di esecuzione di pene e misure (offerte di formazione continua)
-

² I costi coperti conformemente al cpv. 1 includono

- a) per la Formazione di base: i costi della formazione, la colazione e il pranzo, nonché l'alloggio in camera doppia al CSCSP. Se non sono più disponibili camere doppie al CSCSP, le spese di viaggio con mezzi pubblici tra il domicilio e il luogo della formazione (2a classe, metà prezzo) o, se non è ragionevole effettuare i tragitti, le spese d'alloggio in albergo, sono coperte
 - b) per la Formazione di quadri e la Formazione continua: i costi della formazione e dei corsi. Se l'alloggio si rivela necessario, verrà fatturato un forfait per i pasti e i pernottamenti. L'importo del forfait è esigibile in caso di rinuncia tardiva, quando l'alloggio non può più essere annullato o se vanno pagate delle spese di annullamento
-

³ Gli uditori che seguono la formazione di base o la formazione di quadri hanno diritto allo stesso trattamento finanziario degli altri partecipanti.

Art. 38 Presa in carico personale dei costi

¹ I costi della formazione e dei corsi sono fatturati al personale degli stabilimenti di privazione di libertà e di altre organizzazioni del settore delle privazioni di libertà per il quale non viene versato alcun contributo cantonale al CSCSP. L'importo è fissato dal Consiglio della scuola.

² I membri del personale che lasciano il settore delle privazioni di libertà durante una formazione o un corso, ma decidono di proseguire la formazione o il corso, devono farsi carico dei costi della formazione o del corso a partire dalla data in cui lasciano.

Art. 39 Obbligo di rimborso

Si attira l'attenzione dei partecipanti ai corsi e alle formazioni sul fatto che le questioni relative a un eventuale obbligo di rimborso dei costi di frequenza a corsi e formazioni, di spese generali e di tempo di lavoro in caso di cambiamento di funzioni sono di competenza disciplinare dei Cantoni. In merito, si applicano gli impegni contrattuali tra partecipanti e datori di lavoro.

7. Regime disciplinare

Art. 40 Fatti passibili di sanzioni disciplinari

I fatti qui di seguito elencati possono essere oggetto di una misura disciplinare:

- a) disturbo dell'insegnamento con un comportamento o un atteggiamento che non corrispondono al Profilo della professione

- b) mancato rispetto delle esigenze formulate dai docenti o dai responsabili del CSCSP

- c) nel tempo libero, comportamento sul luogo della formazione o del corso che dà luogo a un reclamo

Art. 41 Sanzioni disciplinari

Nel caso in cui siano commessi fatti riprovevoli, possono essere pronunciate le sanzioni disciplinari qui di seguito elencate:

- a) richiamo all'ordine orale

- b) ammonizione scritta

- c) esclusione dalla formazione o dal corso

Art. 42 Procedura disciplinare

¹ Prima di un'ammonizione scritta o di un'esclusione, è concesso il diritto di essere sentito. Le dichiarazioni sono protocollate.

² La decisione disciplinare è notificata per iscritto. Tale decisione comprende una breve descrizione dei fatti, i motivi della sanzione e un'indicazione delle vie legali.

³ La direzione dello stabilimento è informata della decisione disciplinare (art. 41, lett. b) e c)). In caso di esclusione disciplinare (art. 41, lett. c)), la direzione dello stabilimento è informata prima della decisione formale.

8. Vie legali relative alle decisioni

Art. 43 Decisioni concernenti le domande di ammissione alla formazione di base e di quadri (artt. 12, 13, 23 e 24)

¹ Le decisioni di ammissione non indicano i motivi. I motivi sono comunicati previa richiesta e pagamento delle spese afferenti.

² Le decisioni di non-ammissione indicano i motivi e le vie legali.

Art. 44 Decisioni di qualifica della formazione di base e di quadri (artt. 14, 16, 26 et 27)

¹ Le decisioni di qualifica indicano i motivi.

² Le decisioni di qualifica negative possono essere oggetto di opposizione presso la Direzione del CSCSP entro 10 giorni dalla comunicazione. I motivi di opposizione sono indicati per iscritto e sono accompagnati da una proposta. La Direzione si esprime sui fatti che le sono sottoposti. La decisione concernente l'opposizione indica i motivi e le vie legali.

³ Per le decisioni di rifiuto di proroga dei termini conformemente agli artt. 14 e 26, si applica l'art. 43, cpv. 2.

Art. 45 Ricorso

¹ Le decisioni pronunciate conformemente agli artt. 42, 43 e 44 possono essere oggetto di ricorso presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Tale ricorso deve includere le conclusioni del ricorrente e indicare i motivi.

² La SEFRI si pronuncia in primo grado sul ricorso. La sua decisione può essere deferita entro 30 giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo federale.

9. Disposizioni finali

Art. 46 Entrata in vigore e campo d'applicazione

¹ Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

² Il presente Regolamento si applica a tutte le formazioni e a tutte le offerte di formazione continua che iniziano dopo il 1° gennaio 2018.

Art. 47 Disposizioni transitorie

Il Regolamento della scuola e degli esami del 24 aprile 2003 rimane in vigore per i partecipanti alla Formazione di base che superano l'esame di professione sulla base del Regolamento d'esame del 29 novembre 2002.

Art. 48 Versione facente fede

Per far fronte a ogni eventuale divergenza d'interpretazione legata alla traduzione del presente documento in francese e in italiano, l'unica versione facente fede è quella redatta in tedesco.

Friburgo, il 1 agosto 2020
Presidente del Consiglio di fondazione



Consigliere di Stato Fredy Fässler

**Centra Svizzero di competenze in materia d'esecuzione
di sanzioni penali CSCSP**

Avenue Beauregard 11 | CH-1700 Fribourg
+41 26 425 44 00 | info@cscsp.ch

www.skjv.ch/it/formazione